



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.749/ Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari VIII e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Disciplina delle procedure per il rilascio di autorizzazioni all'attività di acquicoltura di specie ittiche inclusi i grandi pelagici in mare aperto."  
( Reg.Gen.n.327)**

Ad iniziativa del Consigliere Gerardo Rosania  
Depositata in data 31 gennaio 2008

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VIII Commissione Consiliare per l'esame;  
II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **26 FEB. 2008**

**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*

---

VIII LEGISLATURA

---

*Proposta di Legge*

***“Disciplina delle procedure per il rilascio di autorizzazioni all’attività di  
acquicoltura di specie ittiche inclusi i grandi pelagici in mare aperto”***

*Ad iniziativa del Consigliere Gerardo Rosania*

***Ruolo Generale n.327***



*Consiglio Regionale della Campania*

## Relazione

La Proposta di legge relativa all'acquicoltura di specie ittiche in mare aperto, nasce dall'esigenza di porre ordine in un settore cui potrebbe essere affidato gran parte del futuro della pesca in Regione Campania.

E' indispensabile porre fine ad una sorta di anarchia che, oltre a determinare conflitti fra comuni con vocazione o interessi diversi, come è avvenuto in Costiera Amalfitana, pone spesso questa attività o come qualcosa di impossibile a realizzarsi per i vincoli che di volta in volta vengono imposti, o come una vera alterazione dall'ambiente e quindi in rotta di collisione con altre attività economiche, come quelle turistiche, che puntano tutto sulla qualità delle acque al fine della balneazione.

La proposta di Legge si compone di 11 articoli, di cui gli articoli 1 e 2 riguardano le finalità ed i principi che la legge stessa si propone. A partire dall'articolo 3 si entra nel merito delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'acquicoltura e quindi: il numero e la tipologia delle gabbie, i mesi dell'allevamento, il volume ed il numero degli individui in allevamento, sia per il pre-ingrasso che per l'ingrasso.

L'articolo 4 prevede la documentazione da presentare al Comune di competenza per il rilascio dell'autorizzazione, con particolare attenzione alla sicurezza dei lavoratori.

L'articolo 5 disciplina la Valutazione d'impatto ambientale che, ovviamente, deve tenere conto di quelle che sono le caratteristiche ambientali del sito ove vengono avviate le attività di acquicoltura.

L'articolo 6 descrive le prescrizioni tese a ridurre l'impatto ambientale: la distanza dalla costa, l'altezza della colonna d'acqua, fino alle barriere naturali depuranti.

Seguono, poi, articoli sui divieti dell'immissione di sostanze chimiche nell'allevamento, nonché i controlli da effettuare.

L'articolo 10 inserisce la tematica delle consulenze scientifiche di cui la Regione ed i Comuni possono avvalersi, utilizzando le strutture universitarie esistenti in Regione Campania, come il Centro Interdipartimentale di ricerche per l'acquicoltura della Università Federico II di Napoli.

L'articolo 11 tratta la materia finanziaria.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art.1**  
**Finalità**

1. La presente legge si propone di disciplinare le modalità di rilascio di autorizzazioni all'attività di acquicoltura di specie ittiche, in mare aperto, nelle acque della regione Campania nel rispetto delle esigenze ambientali e di utilizzo a fini balneari delle acque , consentendo la crescita di un settore contiguo alla pesca che presenta grandi possibilità di ridurre il prelievo di risorse alieutiche .



*Consiglio Regionale della Campania*

Art.2  
Principi

1. L'attività di allevamento dei pesci in mare deve ispirarsi al principio della sicurezza alimentare, della qualità del prodotto in tutte le fasi della produzione, e della ecosostenibilità dell'attività che non deve incidere negativamente sull'ambiente, nel paesaggio, sulla qualità delle acque.
2. L'attività di acquicoltura di specie ittiche inclusi i grandi pelagici deve poter essere svolta senza entrare in conflitto con altre attività economiche, innanzitutto quelle turistiche, che riguardano il mare e le coste campane.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art. 3

L'autorizzazione all'attività di acquicoltura

1. L'autorizzazione all'avvio dell'attività di allevamento in mare con l'installazione di impianti per la stabulazione del pesce in mare aperto va presentata dal proponente al comune territorialmente competente.

2. La richiesta deve essere completa di apposito piano industriale che deve contenere, obbligatoriamente, i seguenti elementi necessari ai fini della Valutazione d'impatto ambientale:

a) specie ittica che si intende stabulare;

b) tipologia produttiva: preingrasso;

1) tipologia gabbie per ingrasso: tipologia (emersa/sommersa):

- numero e dimensioni delle gabbia;
- mesi di allevamento;
- volume di allevamento preingrasso
- numero di individui;
- peso individui alla semina (in KG.);
- produzione preingrasso (in Kg.);
- sopravvivenza prevista;
- indice conversione elementare e taglia a fine ciclo;
- tipo e quantità di alimentazione (in Kg);

2) Tipologia gabbie ingrasso (emersa/sommersa):

- numero e dimensioni gabbie;
- mesi di allevamento;
- volume di allevamento ingrasso
- numero individui immersi
- densità
- biomassa iniziale
- sopravvivenza
- numero adulti previsti;
- taglia prevista (in Kg.);
- biomassa finale prevista (in Kg);
- produzione finale prevista (kg/m<sup>3</sup>);
- indice di conversione alimentare, la taglia di accrescimento
- tipo di alimentazione
- quantità alimentazione giornaliera(kg).

3. La valutazione d'impatto ambientale va chiesta, obbligatoriamente, da parte del comune competente alla regione Campania prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 4**  
**Documentazione**

1. All'istanza di autorizzazione all'installazione di strutture per l'acquacoltura del pesce in mare aperto, il proponente deve, obbligatoriamente, presentare la seguente documentazione:
- a) informazioni sulle maestranze, compreso di curriculum del direttore di impianto;
  - b) valutazione capacità operativa del personale;
  - c) piano di sicurezza, completo di brevetti subacquei e attestazione sulle capacità operative di uso di autorespiratori a miscela per profondità elevate;
  - d) camera iperbarica raggiungibile;
  - e) scheda per la registrazione delle quantità di alimenti nelle singole gabbie;
  - f) schede di riepilogo mensile dei parametri di allevamento in gabbia;
  - g) schede per la pianificazione dei controlli subacquei sulle strutture di allevamento;
  - h) piano di aggiornamento tecnico e scientifico;



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 5**

**Valutazione di impatto ambientale**

1. Prima del rilascio dell'autorizzazione il comune deve acquisire, obbligatoriamente, la valutazione di impatto ambientale che deve essere completa delle seguenti verifiche:
  - a) Verifica di del piano industriale e progettuale e produttive in ordine alla ecocompatibilità;
  - b) Caratterizzazione ambientale del sito. Verifica di:
    - 1) vincoli ambientali esistenti- verifica di particolari pregi paesaggistici
    - 2) caratterizzazione grado di autoriproduzione, attività di pesca, presenza di porti, turismo, agricoltura, traffico marittimo diportistico e non;
    - 3) caratterizzazione del fondale( valutazioni sedimentologiche e biologiche)
    - 4) caratterizzazione statistica delle condizioni meteorologiche ( prevalenza dei venti, direzione, forza, piovosità)
    - 5) caratterizzazione delle acque e dei sedimenti : Parametri chimico/fisico (T, salinità. pH, Ossigeno -nutrienti, azoto, fosforo, BOD, inquinamento da xenobiotici (metalli, pesticidi, idrocarburi- test ecotossicologici)
    - 6) Temperature delle acque superficiali e profonde
    - 7) caratterizzazioni dell'idrodinamismo delle correnti marittime ,valutazione delle mareggiate, periodicità, frequenza, forza, durata massima provenienza, simulazione del moto ondoso: velocità, periodo, altezza significativa.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata, da parte del comune solo a seguito di valutazione d'impatto ambientale positiva.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6  
Prescrizione

1. L'autorizzazione è subordinata all'accertamento delle seguenti condizioni di tutela dell'ente che rilascia l'autorizzazione e che vanno certificate da parte del richiedente:

- a) lontananza della linea di costa di almeno 4 miglia e nei casi di particolare pregio ambientale di almeno 6 miglia;
- b) utilizzo di gabbia di tipo sommergibile a scomparsa totale con supporto di passerelle anche esse sommerse;
- c) fondali caratterizzati da assenza di biocenosi significativamente attive;
- d) colonna d'acqua di almeno 70 metri;
- e) idrodinamismo centrifugo con correnti marine con direzione vettoriale contrario alla linea di costa;
- f) collocazione di filtranti orientati a difesa della linea di costa con file sufficientemente numerose di allevamenti di molluschi bivalvi filtratori non solo di fitoplacton ma anche di articolato in sospensione (preferibilmente ostriche autoctone del tipo *Ostrea edulis*);
- g) collocazione sul fondo del sito di allevamenti di animali detritivi come crostacei o policheti per ridurre la stagnazione del materiale organico che ivi si deposita.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 7**

**Immissione sostanze chimica**

1. E' assolutamente proibito, nella pratica dell'allevamento dei pesci in mare, l'uso di sostanze chimiche che potrebbero risultare pericolose per la salute umana.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 8**  
**Trasformazione del prodotto**

1. La trasformazione del prodotto, a partire dalla pulizia e deinteriorizzazione, deve avvenire su apposite navi- aziende o a terra in appositi impianti.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 9**  
**Controlli**

1. Il comune rilasciante l'autorizzazione all'installazione degli impianti di allevamento di pesce inclusi i grandi pelagici , in mare aperto, deve provvedere a controlli, con cadenza almeno annuale del rispetto delle prescrizioni e delle condivisioni, di cui ai comma precedenti.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Articolo 10**

**Individuazione aree non idonee**

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni, dalla pubblicazione della presente legge, provvederà ad individuare le aree ove, comunque, è assolutamente vietata la stabulazione, per evidenti motivi di ordine paesaggistico o per particolari condizioni legate alla forza o all'andamento delle correnti marine.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 11**  
**Consulenza scientifica**

1. La Giunta regionale, per le problematiche inerenti la stabulazione dei pesci in mare aperto, stipula apposita convenzione con il Centro interdipartimentale di ricerche per l'acquacoltura dell'Università Federico II di Napoli.
2. La convenzione di cui al comma 1 prevede anche, a spese della regione Campania, attività di consulenza scientifica ai comuni che ne fanno richiesta, sia in fase di rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle vasche di stabulazione del pesce, sia in fase di controllo con cadenza annuale, di cui all'articolo 9.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 12**  
**Norma finanziaria**

1. Per la copertura finanziaria, delle spese di cui alla presente legge, si provvede, in fase di predisposizione del bilancio della Regione, con addebito ad apposita U.P.B.